



Federazione Ticinese
di Pattinaggio

STATUTO FEDERAZIONE TICINESE DI PATTINAGGIO

CAPITOLO PRIMO

Articolo 1

Con la denominazione di Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP) è costituita, per una durata illimitata, un'associazione di carattere sportivo educativo ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero. La FTP è un'associazione regionale ai sensi dell'articolo I/3 degli statuti Swiss Ice Skating (SIS)

Articolo 2

La FTP elegge a propria sede legale il domicilio del Presidente.

Articolo 3

- a) Ogni Club che desidera affiliarsi a Swiss Ice Skating deve chiedere l'adesione alla FTP.
- b) L'adesione di un club alla FTP sottostà allo Statuto e Regolamento d'ammissione di Swiss Ice Skating.
- c) L'istanza d'ammissione va inoltrata al Comitato FTP entro il 30 aprile con i documenti richiesti dal Regolamento d'ammissione di Swiss Ice Skating.
- d) La pista del ghiaccio di riferimento deve corrispondere alle misure regolamentari ISU.
- e) La competenza di pronunciarsi spetta all'Assemblea dei Delegati FTP.
- f) Se il Club affiliato non adempie ai propri impegni finanziari verso la Federazione o comunque contravviene in modo evidente ai principi della stessa, esso può essere espulso con decisione dell'Assemblea dei Delegati FTP.

Articolo 4

La FTP si propone di incrementare sul piano cantonale lo sport del pattinaggio e segnatamente:

- a) promuovendo ed intensificando i contatti tra i Club membri, attraverso lo scambio d'esperienze e la collaborazione e coordinazione tecnica ed amministrativa, e i contatti con gli altri Club svizzeri.
- b) patrocinando e difendendo gli interessi generali del pattinaggio davanti alle competenti istanze.
- c) organizzando competizioni o altre manifestazioni con regolamenti la cui adozione, modifica e abrogazione sono di competenza del Comitato.
- d) organizzando e gestendo i quadri Regionali con regolamento la cui adozione, modifica e abrogazione sono di competenza del Comitato.
- e) aderendo e rispettando la carta etica dello sport di Swiss Olympic. Regolamento la cui adozione, modifica e abrogazione sono di competenza del Comitato.

CAPITOLO SECONDO

Articolo 5

Gli organi della FTP sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati
- b) il Comitato
- c) la Commissione di revisione

Articolo 6

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della FTP.

Determinante per l'attribuzione dei voti di ogni club è il numero dei Soci notificato al DECS.
Il numero dei Delegati è stabilito, per ogni Club, in regime di tre, di cui uno eserciterà il diritto di voto.
In caso di parità il Presidente ha diritto di voto.

Articolo 7

L'Assemblea dei Delegati si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il 30 giugno.

L'avviso di convocazione è diramato ai Club a cura del Comitato, almeno 15 giorni prima della data di riunione. Esso deve contenere l'elenco delle trattande all'ordine del giorno. I relativi allegati (bilancio, conto economico, eventuale preventivo, altra documentazione che il Comitato o il Club proponente ritiene utile per la discussione di una o più trattande) e le proposte formulate dai Club sono inviate prima dell'Assemblea, unitamente all'avviso di convocazione.

Le proposte vanno inoltrate al Comitato entro il 30 aprile.

Articolo 8

In occasione della nomina del Presidente e dei collaboratori (paragrafo 8e) della Federazione, l'Assemblea elegge un Presidente del giorno.

Le competenze dell'Assemblea dei Delegati sono:

- a) l'accettazione del verbale dell'Assemblea precedente, che deve essere trasmesso ai Club entro 3 mesi dalla data dell'Assemblea precedente.
- b) l'approvazione del rapporto del Presidente e della relazione tecnica
- c) l'accettazione dei conti.
- d) l'assunzione e l'espulsione ai sensi dell'articolo 3.
- e) la nomina del Presidente della Federazione, dei Membri e Presidenti Onorari, del Cassiere e del Club che si occupa della revisione dei conti.
- f) Il Presidente non può essere membro di comitato di un Club. Il Cassiere non può essere cassiere di un Club.
I revisori non possono essere membri di Comitato di un Club.
- g) le revisioni statutarie
- h) lo scioglimento della Federazione.

Articolo 9

L'Assemblea dei Delegati prende le proprie decisioni a doppia maggioranza, ossia a maggioranza dei Club e a maggioranza dei voti attribuiti ai Club. In caso di parità dei Club conta la maggioranza dei voti attribuiti ai Club.

Per le trattande di cui alle lettere d) g) e h) all'articolo 8 occorrono l'iscrizione all'ordine del giorno

I Membri e Presidenti Onorari sono invitati all'Assemblea. Essi non hanno diritto di voto.

Articolo 10

Assemblee straordinarie dei Delegati possono essere convocate quando il Comitato lo ritiene necessario o su richiesta scritta o mandato di almeno due dei Club affiliati.

Articolo 11

Il Comitato è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Club, dal Cassiere, dal Commissario Tecnico (CT) o Commissione Tecnica (CoT) che a sua volta nomina un Rappresentante (RCoT), e dal Segretario e si riunisce di regola 3-5 volte nell'arco dell'anno.

Cassiere, CT o RCoT e Segretario non hanno diritto di voto.

In caso di assenza alle riunioni i membri (presidenti di Club) possono farsi rappresentare dal vice presidente o in mancanza di tale carica da un membro di comitato, avvisando tempestivamente per email il presidente FTP.

Il Presidente dirige il lavoro del Comitato, organizza l'Assemblea dei Delegati, nomina il Segretario della FTP e mantiene i contatti con le autorità.

Il Comitato nomina se del caso i seguenti collaboratori:
responsabile quadri regionali, addetto stampa, addetto al sito internet, responsabile struttura, responsabile divise quadri regionali, coach G+S, CT o CoT che a sua volta nomina un RCoT ed ogni altra figura si rendesse necessaria per l'organizzazione e la gestione dell'associazione.

Il Comitato attribuisce al CT o RCoT l'incarico di:
- seguire il movimento della FTP dal profilo tecnico.
- comunicare al Comitato le proposte dei CT dei Club e/o membri CoT
- convocare i Giudici e i Membri del Pannello per le competizioni organizzate dalla FTP

Il Presidente e il Cassiere rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato decide ogni fine stagione l'eventuale attribuzione di una gratifica per il CT o RCoT, il Segretario, il Cassiere e gli altri collaboratori della FTP e ne decide il valore. Inoltre può attribuire un sostegno finanziario come riconoscimento ai pattinatori che si sono distinti nella categoria Elite.

Articolo 12

Il Comitato amministra la Federazione e la rappresenta tramite il Presidente, di fronte a terzi.

Il Comitato amministra il patrimonio sociale, gestisce e decide la destinazione dei contributi annuali e dei sussidi che il Fondo Cantonale Sport Toto, il DECS o altri enti pubblici destinano secondo le loro direttive e regolamenti.

La validità delle sue deliberazioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

In caso di necessità il Comitato può deliberare a maggioranza anche per iscritto (formato elettronico – via e-mail); in tal caso deve essere formulata la richiesta particolareggiata e le risposte devono pervenire a tutti i membri con cpc a: segretario, Cassiere, CT o RCoT.

Articolo 13

Della verifica dei conti della FTP è incaricato, a turno e per un periodo di due anni, uno dei Club affiliati.

Il rapporto di revisione è presentato all'Assemblea dei Delegati con la firma di almeno due Revisori.

Quest'ultimi non possono essere membri di comitato FTP o collaboratori FTP

Il Cassiere convoca i Revisori prima della data prevista per l'Assemblea. Egli mette a disposizione le pezze giustificative e tutti i documenti che si riferiscono al patrimonio sociale.

CAPITOLO TERZO

Articolo 14

La FTP riceve contributi e sussidi dal Cantone. Allorché i conti annuali della FTP chiudono in attivo, il Comitato può decidere di destinare una somma ai Club.

La FTP può indennizzare con un importo deciso dal Comitato gli atleti che partecipano alle manifestazioni nazionali ed internazionali.

Articolo 15

La gestione sociale si estende dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

CAPITOLO QUARTO (DIMISSIONI – SCIoglIMENTO)

Articolo 16

Ogni Club ha la facoltà, dopo aver ottemperato ai propri obblighi finanziari, e dietro preavviso di almeno tre mesi, di ritirare la propria adesione alla Federazione con effetto dalla stagione successiva.

Articolo 17

In caso di scioglimento della FTP, il patrimonio sociale attivo sarà ripartito in parti uguali tra i Club affiliati.

La FTP risponde unicamente con il patrimonio sociale. E' quindi esclusa qualsiasi responsabilità personale degli organi sociali e/o dei soci membri.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di Swiss Ice Skating.

Articolo 19

Il presente statuto approvato dall'Assemblea dei Delegati del 06 giugno 2019 sostituisce quello del 03 giugno 2014 ed entra immediatamente in vigore.

Breganzona, 6 giugno 2019

La Segretaria
Daniela Rusca Cereghetti



Il Presidente
Franco Gubitosa

